SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69/L

LEGGE 23 marzo 1998, n. **93.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

98G0140

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco, aggiornato al 31 dicembre 1996, dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

98A2225

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 1998, n. **94.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1998, N. 23.

All'articolo 1:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «distribuzione dei farmaci» *sono inserite le seguenti:* «, ivi compresi quelli contenenti princìpi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio,»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «10 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 miliardi»;

al comma 7, le parole: «10 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 miliardi».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «in base ad elementi obiettivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «in base a dati documentabili» *e le parole:* «sia consolidato e conforme a linee-guida o» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia noto e conforme a»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione.»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «costituisce illecito disciplinare, da perseguire» *sono sostituite dalle seguenti:* «è oggetto di procedimento disciplinare»; *è soppresso l'ultimo periodo.*

All'articolo 4:

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La ricetta, compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione: "Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23". Le stesse disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali.»;

al comma 5, le parole: «costituisce illecito disciplinare, da perseguire» *sono sostituite dalle seguenti:* «è oggetto di procedimento disciplinare»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entità la pena è ridotta fino alla metà. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere princìpi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere princìpi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato»;

al comma 6, le parole: «costituisce illecito disciplinare, da perseguire» *sono sostituite dalle seguenti:* «è oggetto di procedimento disciplinare».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis (Consenso al trattamento dei dati personali).* — 1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il medico è tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.

2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero della sanità e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1.

Art. 5-*ter (Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose).* — 1. È assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i comuni tenendo conto del reddito medio *pro capite,* secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3066):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 17 febbraio 1998.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 17 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 febbraio 1998.

Esaminato dalla 12ª commissione il 25 e 26 febbraio 1998; 10 e 11 marzo 1998.

Esaminato in aula il 18 febbraio 1998 e approvato il 19 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4697):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 23 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, II, V e XIV e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XII commissione il 24, 25 e 26 marzo 1998.

Esaminato in aula il 30 e 31 marzo 1998 e approvato il 1° aprile 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 8 maggio 1998.

98G0128

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 95.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante: «Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di apportare modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare una più completa armonizzazione delle norme nazionali con quelle comunitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è sostituito dal seguente:

«*i)* messa in servizio: fase in cui il dispositivo è pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione.».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fatte salve le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 1991 e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «relativamente al medicinale»;

b) al comma 4, le parole: «della destinazione principale del dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «alla destinazione d'uso principale del dispositivo»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il presente decreto lascia impregiudicata l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e dei relativi decreti attuativi.»;

d) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dispositivi disciplinati dal presente decreto.».

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, dopo le parole: «soddisfare i» è inserita la seguente parola: «pertinenti».

Art. 4.

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le parole: «Il fabbricante mette a disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione presso la propria sede».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a cura e spese del fabbricante» sono inserite le seguenti: «o del suo mandatario»;

b) al comma 3, dopo le parole: «a cura e spese del fabbricante» sono inserite le seguenti: «o del suo mandatario».

Art. 6.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «il ritiro dal mercato» sono sostituite dalle seguenti: «il ritiro sistematico dal mercato»;

b) al comma 3, le parole: «i dati acquisiti» sono sostituite dalle seguenti: «i dati valutati ai sensi del comma 2».

Art. 7.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il decesso o il» è inserita la seguente parola «grave»;

b) al comma 2, dopo le parole: «il decesso o il» è inserita la seguente parola «grave»;

c) al comma 4, dopo le parole: «con il fabbricante» sono inserite le seguenti: «o con il suo mandatario».

Art. 8.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «richiesta, inviandone copia al Ministero della sanità» sono soppresse;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«*6-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dispositivi su misura il fabbricante deve attenersi alla procedura prevista dall'allegato VIII e redigere, prima della immissione in commercio di ciascun dispositivo, la dichiarazione prevista in tale allegato.»;

c) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«*11-bis.* Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono richiedere agli organismi designati italiani tutte le informazioni pertinenti relative alle autorizzazioni ed ai certificati rilasciati o rifiutati.».

Art. 9.

1. All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, dopo la parola: «L'autorizzazione» è inserita la seguente: «è».

Art. 10.

1. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le parole: «agli allegati II, IV e VI» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati II, IV, V e VI».

Art. 11.

1. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la parola: «ricorso» è sostituita dalle seguenti: «ricorso gerarchico al Ministro della sanità o ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale».

Art. 12.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «usati in medicina veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «destinati esclusivamente dall'uso in medicina veterinaria»;

b) al comma 2, dopo le parole: «un dispositivo» è inserita la seguente parola: «medico».

Art. 13.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero in difformità della stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecento mila a lire un milione.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «commi 6,» è inserita la seguente: «6-*bis*,».

Art. 14.

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le parole: «fino al 13 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 14 giugno 1998».

Art. 15.

1. All'allegato I, punto 13.3, lettera *a)*, le parole: «all'articolo 14, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13, comma 2».

Art. 16.

1. L'allegato XII recante modalità e contenuti delle domande per la richiesta di autorizzazione alla certificazione, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

MODALITÀ E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE.

1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero della sanità che ne informa il Ministero dell'industria.

2. Alla domanda redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione allaera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove richiesta per i soggetti di diritto privato;

b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche e operative;

d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle mansioni, nonché del rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato XI;

e) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità in ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi pubblici;

f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato XI;

i) documentazione comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.

3. Verificata la regolarità della documentazione, verrà condotta, dal Ministero della sanità, una ispezione in loco.

4. Della procedura dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verrà redatto apposito verbale al fine della emanazione del decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 15, comma 2.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

— La direttiva 93/42/CEE è pubblicata in GUCE n. L 169/1 del 12 luglio 1993.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 1, comma 5, così recita:

«5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14, così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«2. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;

b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso;

c) dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi dispositivo composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme, da uno strumento, da un apparecchio o da un sistema utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano al fine di fornire informazioni sugli stati fisiologici o sugli stati sanitari o di malattia o anomalia congenita;

d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù della propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura;

e) dispositivi per indagini cliniche: un dispositivo destinato ad essere messo a disposizione di un medico debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini di cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico umano adeguato. Per l'esecuzione delle indagini cliniche, al medico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona, la quale, in base alla propria qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini;

f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi del presente decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome. I predetti obblighi non si applicano alla persona la quale, senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;

g) destinazione: l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo o nel materiale pubblicitario;

h) immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;

i) *messa in servizio: fase in cui il dispositivo è pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione».*

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Campo di applicazione).* — 1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una sostanza considerata un medicinale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, è soggetto al presente decreto, fatte salve le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 1991 e successive modificazioni *relativamente al medicinale.* Se tuttavia un dispositivo di questo tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il medicinale siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato ad essere utilizzato esclusivamente in tale associazione e non può essere altrimenti utilizzato, tale prodotto è disciplinato dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. I requisiti essenziali di cui all'allegato I del presente decreto si applicano per quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia del dispositivo.

2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente, possa esser considerata un medicinale ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni e possa avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo devono essere valutati ed autorizzati in conformità del presente decreto.

3. Il presente decreto non si applica:

a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;

b) ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;

c) ai medicinali soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;

e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano, alle cellule ematiche di origine umana o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio contengono tali prodotti derivati dal sangue, plasma o cellule;

f) a organi, tessuti o cellule di origine umana ed a prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana;

g) a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.

4. Il presente decreto non si applica ai dispositivi di protezione individuale disciplinati dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, avuto riguardo *alla destinazione d'uso principale del dispositivo.*

5. *Il presente decreto lascia impregiudicata l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e dei relativi decreti attuativi.*

5-bis. *Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dispositivi disciplinati dal presente decreto».*

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

— Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1994, dalla direttiva 93/69/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993. L'art. 2, comma 4, così recita:

«4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 *(Requisiti essenziali).* — 1. I dispositivi devono soddisfare i *pertinenti* requisiti essenziali prescritti nell'allegato I in considerazione della loro destinazione».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«5. *Il fabbricante e il suo mandatario tiene a disposizione presso la propria sede,* ai fini del controllo e della vigilanza previsti nel presente decreto, copia delle istruzioni e delle etichette in italiano fornite con il dispositivo».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7 *(Clausola di salvaguardia).* — Il Ministero della sanità quando accerta che un dispositivo di cui all'art. 5, comma 1 e 2, lettera *b)*, ancorché installato ed utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi, ne dispone il ritiro dal mercato a cura e spese del fabbricante *o del suo mandatario,* fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *c)*, ne vieta o limita l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero della sanità comunica, immediatamente i provvedimenti adottati alla Commissione delle Comunità europee, indicando in particolare se la non conformità del dispositivo al presente decreto deriva:

a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 4;

b) da una non corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6;

c) da una lacuna nelle norme di cui al presente decreto.

2. Quando la Commissione delle Comunità europee comunica che i provvedimenti di cui al comma 1 sono ingiustificati, il Ministero della sanità può revocarli salvo che ritenga, in base alle valutazioni

degli organi di consultazione tecnica, che la revoca possa determinare grave rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi.

3. Il dispositivo non conforme munito della marcatura CE viene ritirato dal commercio a cura e spese del fabbricante *o del suo mandatario* e ne viene informata la Commissione e gli altri Stati membri».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9 *(Informazioni riguardanti incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio).* — 1. Gli operatori sanitari pubblici e privati devono comunicare i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto un dispositivo appartenente ad una delle classi I, IIa, IIb o III, al Ministero della sanità.

2. Il Ministero della sanità classifica e valuta i dati riguardanti gli incidenti di seguito elencati:

a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possono causare o hanno causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;

b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connessa alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo che ha determinato le conseguenze di cui alla lettera *a)* e che ha prodotto *il ritiro sistematico dal mercato* da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso tipo.

3. Il Ministero della sanità comunica al fabbricante oppure al suo mandatario stabilito nella Comunità *i dati valutati ai sensi del comma 2*».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Monitoraggio).* — 1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli operatori sanitari pubblici e privati sulla base di quanto rilevato nell'esercizio delle proprie attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della sanità, direttamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza, qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso da cui potrebbe derivare il decesso o il *grave* peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore. Il Ministero della sanità ne informa il fabbricante.

2. Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a conoscenza di qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo immesso in commercio nel territorio italiano e dal cui uso potrebbe derivare il decesso o il *grave* peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore, ovvero viene a conoscenza di qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che potrebbe essere causa di un non corretto impiego del dispositivo, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero della sanità.

3. Il fabbricante o il suo mandatario deve comunicare al Ministero della sanità, il ritiro dal commercio di un determinato dispositivo a causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico.

4. Il Ministero della sanità dopo aver valutato, se possibile in contraddittorio con il fabbricante *o con il suo mandatario,* i dati acquisiti in base al presente articolo, informa la Commissione delle Comunità europee e gli altri Stati membri sugli incidenti e sui provvedimenti adottati».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 11 *(Valutazione della conformità).* — 1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

a) seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE (sistema completo di assicurazione di qualità) di cui all'allegato II, oppure

b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE di conformità del tipo di cui all'allegato III, unitamente:

1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure

2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V.

2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE di cui all'allegato VII unitamente:

a) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure

b) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure,

c) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.

3. In sostituzione delle procedure, di cui al comma 2 il fabbricante può seguire la procedura prevista al comma 4, lettera *a).*

4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema completo di garanzia di qualità) di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II; oppure

b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui all'allegato III unitamente:

1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure

2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure

3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.

5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei dispositivi su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, il fabbricante ai fini dell'apposizione della marcatura CE, si attiene alla procedura prevista all'allegato VII e redige, prima dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformità CE richiesta.

6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi "su misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi al Ministero della sanità. Detto elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica.

6-bis. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dispositivi su misura il fabbricante deve attenersi alla procedura prevista dall'allegato VIII e redigere, prima della immissione in commercio di ciascun dispositivo, la dichiarazione prevista in tale allegato.*

7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato deve essere iscritto presso il Ministero della sanità e deve presentare, oltre all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed il recapito della società al fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Nel procedimento di valutazione della conformità del dispositivo, il fabbricante e l'organismo designato tengono conto di tutti i risultati disponibili delle operazioni di valutazione e di verifica eventualmente svolte, secondo il presente decreto anche in una fase intermedia della fabbricazione.

9. Il fabbricante può incaricare il mandatario stabilito nella Comunità di avviare i procedimenti previsti agli allegati III, IV, VII e VIII.

10. Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone l'intervento di un organismo designato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può rivolgersi ad un organismo di sua scelta nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato designato.

11. L'organismo designato può esigere, giustificando debitamente la richiesta, le informazioni o i dati necessari a mantenere il certificato di conformità ai fini della procedura scelta. Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi designati, deve essere inviata ai Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.

11-bis. *Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono richiedere agli organismi designati italiani tutte le informazioni pertinenti relative alle autorizzazioni ed ai certificati rilasciati o rifiutati.*

12. La decisione dell'organismo designato presa in base agli allegati II e III ha validità massima di cinque anni e può essere prorogata per periodi successivi di cinque anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti.

13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai procedimenti previsti dai commi da 1 a 6 è redatta in lingua italiana o in un'altra lingua comunitaria accettata dall'organismo designato.

14. Il Ministero della sanità può autorizzare, su richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure di cui ai commi da 1 a 6 non sono state espletate o completate, il cui impiego è nell'interesse della protezione della salute. La domanda di autorizzazione deve contenere la descrizione del dispositivo, dell'azione principale cui è destinato e dei motivi per i quali la domanda è stata presentata. Il Ministero della sanità comunica, entro trenta giorni, il provvedimento in merito all'autorizzazione».

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«2. I soggetti interessati inoltrano istanza al Ministero della sanità che provvede d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni; decorso tale termine si intende rifiutata».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«2. La marcatura di conformità CE, corrispondente al simbolo riprodotto all'allegato XIII, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o sul loro involucro sterile o sulla confezione commerciale, sempreché ciò sia possibile ed opportuno, e sulle istruzioni per l'uso. La marcatura CE deve essere corredata del numero di codice dell'organismo designato responsabile dell'adozione delle procedure previste *agli allegati II, IV, V e VI*».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18 *(Provvedimenti di diniego o di restrizione)*. — 1. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione dell'immissione in commercio, della messa in servizio di un dispositivo, o dello svolgimento di indagini cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi dal mercato deve essere motivato. Il provvedimento è notificato all'interessato con la indicazione del termine entro il quale può essere proposto *ricorso gerarchico al Ministro della sanità o ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale*».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto è il seguente:

«Art. 22 *(Apparecchi elettrici usati in medicina)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 28 novembre 1987, n. 597, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici usati in medicina umana e veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi *destinati esclusivamente all'uso in medicina veterinaria*.

2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria costituisca anche un dispositivo *medico* e soddisfi i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, l'apparecchio stesso è considerato conforme ai requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma 1».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente dell'art. 23, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto è il seguente:

«Art. 23 *(Sanzioni)*. — 1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari che omettono di comunicare le informazioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

2. *Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione del divieto di cui all'art. 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2, ovvero in difformità della stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecento mila a lire un milione.*

3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio dispositivi medici privi della marcatura CE o dell'attestato di conformità è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire trenta milioni a pecunario centottanta milioni. La stessa pena si applica a chi appone la marcatura CE indebitamente o in maniera tale da violare il divieto di cui all'art. 16, comma 3.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1, 10, comma 3, 11, comma 6, *6-bis*, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17, comma 5 è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

Nota all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto è il seguente:

«Art. 24 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 13, 17, 19 e 20, *fino al 14 giugno 1998* possono essere immessi in commercio e messi in servizio i dispositivi conformi alla normativa vigente in Italia alla data del 31 dicembre 1994».

Nota all'art. 15:

— Il testo vigente dell'allegato I, punto 13.3, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con le modifiche apportate dal presente decreto è il seguente:

«13.3. *L'etichettatura* deve contenere le informazioni seguenti:

a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio oppure le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo della persona responsabile di cui *all'art. 13, comma 2*, o del mandatario del fabbricante stabilito nella Comunità oppure, se del caso, dell'importazione stabilito nella Comunità».

98G0144

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ferreira Cação Da Silva Paula Maria, nata in Angola il 5 agosto 1967, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale portoghese che va sotto il nome di «advogado» di cui è in possesso — come attestato dall'Ordem dos Advogados Portugueses di Lisbona (Portogallo) —, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'omonima professione;

Considerato che la sopra indicata signora ha conseguito la «licenciatura em direito» il 10 settembre 1992 presso l'Universidade Catolica Portuguesa (Lisbona);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Ferreira Cação Da Silva Paula Maria, nata in Angola il 5 agosto 1967, cittadina portoghese, sono riconosciuti cumulativamente i titoli accademico/professionali di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e di un esame orale.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie scelte dalla Commissione d'esame — prevista dal P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994 — tra quelle indicate al comma 2.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie di cui al comma 2. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3036

DECRETO 3 aprile 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Schielein Armin Alois, nato a Freystadt (RFT) il 4 febbraio 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco che va sotto il nome di «rechtsanwalt» di cui è in possesso — come attestato dal Presidente della Corte d'appello di Nürnberg (RFT) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'omonima professione;

Considerato che il sopra indicato signore ha provato di aver concluso colà gli studi conducenti alla «rechtsanwaltschaft» in data 19 gennaio 1996 presso il Bayerisches Staatsministerium der Justiz (RFT);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Schielein Armin Alois, nato a Freystadt (RFT) il 4 febbraio 1964, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e di un esame orale.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie scelte dalla commissione d'esame — prevista dal P.D.G. 1° dicembre 1993 come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994 — tra quelle indicate al n. 2.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie di cui al n. 2. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 3 aprile 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3055

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1998.

Proroga dei termini di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa agli anni 1996 e 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 3 novembre 1997, recante «Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1996 e 1997 ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;

Considerato che detto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1998 e che la prima trasmissione dei dati di riscossione è stata fissata al 28 febbraio 1998;

Ritenuto che gli adempimenti, anche di carattere meccanografico, posti a carico dei concessionari non consentono il rispetto del predetto termine;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine del 28 febbraio 1998, previsto nei commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 3 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1998, è differito al 20 aprile 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

p. *Il Ministro dell'interno*
VIGNERI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 181

98A3026

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Palestrina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 113 del 9 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro di Palestrina ha richiesto, per il giorno 9 marzo 1998, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Palestrina nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3005

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Civitavecchia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 3221 del 9 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro di Civitavecchia ha richiesto, per il giorno 9 marzo 1998, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Civitavecchia nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3006

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 233/S del 10 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro di Latina ha richiesto, per il giorno 10 marzo 1998, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Latina nel giorno 10 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3007

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 1371/DIR del 10 marzo 1998, con la quale l'ufficio I.V.A. di Frosinone ha richiesto, per il giorno 10 marzo 1998, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Frosinone nel giorno 10 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3008

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro demanio di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 146 del 10 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro demanio di Roma ha richiesto, per il giorno 10 marzo 1998, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro demanio di Roma nel giorno 10 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3009

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 454 del 10 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro atti privati di Roma ha richiesto, per il giorno 10 marzo 1998, l'emanazione del decreto di mancato/irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma nel giorno 10 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3010

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo - radio e assicurazioni di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 1900 del 10 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro bollo - radio e assicurazioni di Roma ha richiesto, per il giorno 9 marzo 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo - radio e assicurazioni di Roma nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3011

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 374 del 10 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro atti pubblici di Roma ha richiesto, per il giorno 9 marzo 1998, l'emanazione del decreto del mancato/irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3012

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 1217 del 9 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma ha richiesto, per il giorno 9 marzo 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3013

DECRETO 23 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sora.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 430 del 10 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro di Sora ha richiesto, per il giorno 9 marzo 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dal SALFI;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sora nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A3014

DECRETO 24 marzo 1998.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel predetto comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 1998;

Tenuto conto dei dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Agli effettii dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 1998 = 1,03; per l'anno 1997 = 1,05; per l'anno 1996 = 1,09;

per l'anno 1995 = 1,12; per l'anno 1994 = 1,15; per l'anno 1993 = 1,18;

per l'anno 1992 = 1,19; per l'anno 1991 = 1,21; per l'anno 1990 = 1,27;

per l'anno 1989 = 1,33; per l'anno 1988 = 1,39; per l'anno 1987 = 1,50;

per l'anno 1986 = 1,62; per l'anno 1985 = 1,73; per l'anno 1984 = 1,85;

per l'anno 1983 = 1,96; per l'anno 1982 e anni precedenti 2,08.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 180

98A3027

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel

limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;

Visti i propri decreti in data 7 e 24 marzo 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 marzo 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 1998, entro le ore 13 del giorno 9 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 marzo 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 marzo 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 9 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3028

DECRETO 6 aprile 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18);

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza il 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 9 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 9 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ - 18», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 aprile 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 2 dicembre 1997 recante nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1997 recante «Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997;

Considerato che il testo dell'art. 8, secondo comma, del citato decreto ministeriale non risulta chiaro nella sua formulazione, essendo state omesse, per errore materiale, le due parole «deve essere» da inserirsi dopo l'inciso «La domanda di iscrizione nella nuova provincia», previa cancellazione della virgola, erroneamente apposta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto ministeriale così come sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 è modificato come segue:

2. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 1 e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera *h)* dell'art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all'art. 3 anche all'Ordine di provenienza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: TREU

98A3030

DECRETO 25 marzo 1998.

Ammissione ai benefici di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, comma 26, integrato dalla tabella *b*, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 59, comma 7, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 20 marzo 1998, n. 52;

Considerato che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, che prevedono di favorire piani di gestione delle eccedenze presentanti rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo anche alla dimensione delle imprese ed alla loro collocazione territoriale, e stante l'elevato numero di istanze presentate rispetto ai contingenti assegnabili, è necessario considerare prioritariamente le istanze delle imprese che superino una soglia minima di rilevanza sociale, pari a:

almeno 20 lavoratori da collocare in mobilità, nelle aree di cui all'obiettivo 1 della UE;

almeno 50, nelle aree di cui all'obiettivo 2;

ed almeno 50 nel resto del territorio nazionale;

Considerato che, sempre per il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, sono state classificate le domande presentate dalle imprese per fasce dimensionali secondo il numero dei lavoratori da collocare in mobilità e per aree territoriali, individuando innanzitutto le fasce relative ad «almeno 1000 lavoratori» e quella «tra 500 e 1000 lavoratori», complessivamente nelle aree obiettivo 1 e 2 della UE ovvero nel resto del territorio nazionale; la fascia «tra 100 e 500 lavoratori» distinta rispettivamente per le tre aree territoriali ex obiettivo 1, ex obiettivo 2 e il resto del territorio nazionale; le fasce tra 20 e 100 lavoratori dell'obiettivo 1, tra 50 e 100 nell'obiettivo 2 e nel resto del territorio nazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 3, così come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, si deve riservare una percentuale non inferiore al 70% alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, ivi comprese le assegnazioni ai contratti d'area che insistono nelle medesime aree;

Considerato che le disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 7, lettera *c)*, incidono sulle richieste presentate ai sensi della legge n. 229/1997;

Tenuto conto che dalla complessiva considerazione dell'attività di mediazione delle vertenze e di concessione degli ammortizzatori sociali, nei settori economici interessati, risulta che i processi che hanno causato l'eccedenza di manodopera risalgono a periodi di molto antecedenti alla entrata in vigore della legge n. 229/1997, così che non si ritiene fattibile una analisi volta a distinguere secondo una più articolata durata, le componenti di tali processi e che pertanto non è possibile applicare il relativo criterio di priorità di cui all'art. 3, comma 6;

Tenuto conto che l'incidenza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 7, lettera *c)*, escludono dall'area di applicazione delle presenti disposizioni i lavoratori con la maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva, al momento della collocazione in mobilità, rispetto ai requisiti utili per il pensionamento, e che pertanto non è possibile applicare il relativo criterio di priorità di cui all'art. 3, comma 6;

Considerato quindi che, stante la distribuzione delle richieste nei diversi raggruppamenti e i vincoli suindicati, si è ritenuto di applicare percentuali di accoglimento delle istanze, differenziate per gruppo, comunque non superiori al 36% non inferiori al 10%, secondo il seguente prospetto;

nella fascia con oltre 1000 richieste di mobilità lunga (obiettivo 1 e 2, e resto del territorio nazionale), percentuali del 28% e del 36% in considerazione dell'articolazione delle unità da porre in mobilità lunga in una o più unità produttive;

nella fascia tra 500 e 1000 mobilità richieste (obiettivo 1 e 2, e resto del territorio nazionale), una percentuale del 20%;

nella fascia tra le 100 e le 500 mobilità richieste, la percentuale del 16% nelle aree obiettivo 1, del 14% nelle aree obiettivo n. 2 e del 12% nel resto del territorio nazionale;

nella fascia con meno di 100 mobilità richieste, la percentuale del 10%;

Considerato che, onde raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 2, della citata legge n. 229/1997, è necessario accogliere nella misura del 60% le istanze presentate dalle imprese interessate ai contratti d'area che potranno collocare in mobilità i lavoratori interessati entro il 31 dicembre 1999 (in misura quindi pari a 207 lavoratori);

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è così articolato:

Agricoltura	128
Fosfotec	41
Pertusola Sud	41
Fiat Auto	540
Enichem	418
Alcatel Italia	201
Italtel	169
Finmeccanica	152
Modinform	100
Belleli Offshore	24
Bridgestone Firestone Italia	29
Texas Instruments	25
Sirti	62
Calabrese Veicoli Industriali	32
Italtel Sistemi	40
Bosch	21
Carbosulcis	29
Morteo Industrie	19
Nuovo Pignone	29
Condea Augusta	32
Italcementi	16
La Rinascente	29
Cablauto	29
Selca	29
Fallimento Fildaunia	28
Miniere Iglesiente	26
Bagnoli	24
Agip Petroli	56
Ilva Laminati Piani	48
Acciaierie di Cornigliano	36
Lear Corporation Italia	21
Olivetti Solutions	26
Compuprint	15
Klopman International	14
Bicc Ceat Cavi	40
Grandi Motori Trieste	26
Nervesa Moda Uomo	16
Gft	31
Ansaldo Energia	35
Moplefan	29
Olivetti Canon Industriale	14
Olivetti Lexikon	14
Olivetti Ricerca	5
Fiat Avio	35
Dea Brown & Sharpe	14
Enirisorse	21
Lucchini Siderurgica	59
Abb Trasformatori	14
Philips Vision Industries	14
Nuova Cimimontubi	18
Pilkington Siv	60
Belleli	18
Impregilo	49
Abb Sae Sadelmi	18
Hoechst Marion Roussel	20
Ericsson Telecomunicazioni	23
Itainvest	12
Permaflex	9
Iritecna	11
Evc	19
Galileo Industrie Ottiche	8
Valeo Termico Motore	9
Dalmine	6
Onama	6
Nuova Sirma	8
Fisia Italimpianti	5
Michelin	5
Olivetti Synthesis	7
Italiana Coke	5
Calzificio di Parabiago Rede	6
Merloni Elettrodomestici	6
Elettronica	9
Falck	7
MM D Max Meyer Duco	6
Oerlikon Contraves	6
Falck Siderservizi	7
Ppg Industries Italia	8
Schlumberger Industries	8
Fiar	9
Lear Corporation Italia Sud	9
Polimeri Europa	6
Site	8
Cementir Cementerie del Tirreno	8
Alcatel Cavi	5
Fochi Sud	4
Leucci Industriale	4
Cogeco Galileo	3
Montefibre	8
S.A.P.C.A	2
Industria Siciliana Cementi	7
Firema Trasporti	8
Magnaghi Napoli	4
Cantieri del Mediterraneo	6
Muhlhan Italia	2
COS.I.R.	6
EL.TE Siciliana	5
Cartiere Burgo	4
Agricola Molisana	5
Intelpa	3
Intelcat	3
MCM	5
Ceramica delle Puglie	2
Fag Italia	4
Naco	2
Icrot	3
Nuova Mecfond	3
Valim	4
Nuova Mineraria Silius	7
Progemisa	2
Nuova Sardamag	3
SO.GE.SER.	3
Gimal International	3
Cyanamid Italia	7
Fincantieri	4
Sait S.p.a.	2
Bariosarda	3
La Molisana	3
Kuwait Raffinazione e Chimica	5

Siemens Telematica	6
Sardamag	3
Ucar	4
Smeb Cantieri Navali	2
Ims	3
Itsos	3
Belleli Montaggi	2
Catel	4
Acciaierie Megara	3
Saiag Industria	2
Industria Resine Biccari	2
Intelna	4
Belleli Elettrico Strumentale	3
Totale...	3.500

Art. 2.

Le imprese possono collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1998 ai sensi del presente decreto solo i lavoratori che maturino i requisiti e le condizioni per la effettiva erogazione della pensione di anzianità oltre la scadenza del periodo di ordinaria fruizione della indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.

Le imprese interessate ai contratti d'area possono collocare in mobilità i lavoratori interessati entro il 31 dicembre 1999.

Art. 3.

Le imprese di cui all'art. 1 comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei dipendenti collocati in mobilità ai sensi del presente decreto, nonché l'eventuale numero di lavoratori assegnati cui la medesima azienda rinuncia.

Art. 4.

Le disponibilità non utilizzate di cui all'art. 2 verranno riassegnate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

La distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito delle società sopra indicate sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite di cui all'art. 1, dalle società medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4.

Art. 6.

Ai fini dell'utilizzo delle unità di mobilità lunga assegnate, le imprese sottoposte a procedure concorsuali devono trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data del presente decreto l'autorizzazione dell'organo di vigilanza relativa all'assunzione degli oneri di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 229/1997.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: TREU

98A2983

DECRETO 25 marzo 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Brescia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 18 gennaio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Brescia;

Vista la deliberazione del 19 novembre 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Brescia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 19 novembre 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Brescia, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI BRESCIA.

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro	P (1)	C (1)	M (1)
Cereali:			
grano tenero 4	5	7	7
grano duro	5	7	—
grano raccolto con mietilega-trebbia	9	10	11
orzo	5	7	7
avena	5	7	7
mais granella irriguo	8	11	11
mais granella seccagno	6	8	8
mais granella II raccolto	8	11	11
mais erbaio	8	11	11
mais insilato	10	14	14
sorgo	8	11	—
riso	10	—	—
Leguminose:			
fagiolino	5	—	—
pisello da industria	4	—	—
soia I raccolto	4	—	—
soia II raccolto	4	—	2
Coltivazioni da industria:			
patata da consumo	20	50	55
barbabietola	8	—	—
tabacco	107	—	—
girasole	4	4	—
pomodoro da industria	20	—	—
cipolla invernale	25	—	—
lattuga pieno campo	100	—	—
anguria coltura semiforzata	45	—	—
anguria pieno campo	40	—	—
fragola coltura protetta	570	—	—
melone tunnels	180	—	—
melone pieno campo	45	—	—
Foraggere:			
prato stabile	12	25	25
medicaio	20	22	25
trifoglio pratense	12	16	20
marcite	16	—	—
prato pascolo	—	5	7
Legnose agrarie:			
vite	85	100	120
susino/pesco	80	80	120
melo/pero	70	80	80
piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more)	450	500	600
orti familiari (200 mq limite max)	80	80	80
Legnose forestali:			
resinose (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	—	—	2
latifogle (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	2	2	2
pioppicoltura (media ponderata gg/ha)	8	—	—
floricoltura (per mq di serra)	0,3	0,3	0,3
vivaismo in pieno campo	300	300	300
produzione di piante in contenitore	750	750	750
Allevamenti zootecnici:			
allevamenti bovini:			
10 capi in stalla tradizionale con mungitura meccanica	95	95	95
10 capi in stalla tradizionale con mungitura manuale	300	300	300
10 capi in stalla a stab. libera	85	85	85
10 capi ingrasso	18	18	18
allevamenti suinicoli:			
20 scrofe a ciclo chiuso	65	70	70
10 capi ingrasso	8	9	9
allevamenti ovi-caprini:			
10 capi stab. fissa mung. mecc.	12	15	15
10 capi c.s. con 80 gg. di pascolo	16	18	18
10 capi ingrasso	8	9	9
allevamenti avicoli:			
10 capi a conduzione familiare	3	4	4
allevamenti equini:			
10 capi in strutture fisse	50	50	50
Pescicoltura:			
trota prod. 100 t con ciclo completo	549	—	1095
anguilla prod. 100 t compreso svezzamento e ingrasso	915	—	—
storione prod. 10 t compreso svezzamento e ingrasso	730	—	—
carpa e pesce gatto prod. 100 t. compreso svezzamento e ingrasso	365		—
Tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche gg/anno:			
ospitalità rurale - posto letto/anno	4	4	4
ristorazione agrituristica per posti/anno	12	12	12
attività equestre per capo/anno	12	12	12
agricampeggio per piazzuola/anno	4	4	4
attività pesca sportiva per anno	300	300	300
attività culturale-ricreativa ed educativa per persona	0,3	0,3	0,3

(1) P = pianura; C = collina; M = montagna.

98A2984

DECRETO 26 marzo 1998.

Concessione alla società FM Construction dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di lire 10 miliardi;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, che stabilisce che la possibilità prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997;

Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 1997 che ha destinato lire trentotto miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che in data 11 aprile 1997 il Ministero dell'industria ha revocato l'autorizzazione all'esercizio d'impresa alle società Filippo Fochi in A.S., Filippo Fochi Energia in A.S., Filippo Fochi Petrolchimica in A.S., Filippo Fochi Impianti industriali in A.S., Fochi Buini & Grandi in A.S., del Gruppo Fochi;

Considerato che in data 22 aprile 1997 al Ministero del lavoro è stato stipulato un accordo per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle società in amministrazione straordinaria del Gruppo Fochi sopra citate;

Vista l'istanza presentata da FM Construction in data 29 aprile 1997;

Considerato che FM Construction non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società FM Construction i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per complessive 258 unità secondo lo schema di seguito riportato:

n. 23 unità - Bologna - provenienti da Filippo Fochi Energia;

n. 10 unità - Brindisi - provenienti da Filippo Fochi Energia;

n. 94 unità - Montalto di Castro (Viterbo) - provenienti da Filippo Fochi Energia;

n. 25 unità - Termini Imerese (Palermo) - provenienti da Filippo Fochi Energia;

n. 38 unità - Turbigo (Milano) - provenienti da Filippo Fochi Energia;

n. 20 unità - Bologna - provenienti da Filippo Fochi Petrolchimica;

n. 8 unità - Montalto di Castro (Viterbo) - provenienti da Filippo Fochi Petrolchimica;

n. 12 unità - Bologna - provenienti da Filippo Fochi;

n. 5 unità - Bologna - provenienti da Fochi Buini & Grandi;

n. 23 unità - Montalto di Castro (Viterbo) - provenienti da Fochi Buini & Grandi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro: TREU

98A2985

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1998.

Esecuzione della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 26 marzo 1998 di approvazione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 9 novembre 1997 nel collegio n. 3 della regione Toscana e il 14 dicembre 1997 nel collegio n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9-*bis*, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, come introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 20 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza in data 26 marzo 1998 ha determinato i piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 9 novembre 1997 nel collegio n. 3 della regione Toscana e il 14 dicembre 1997 nel collegio n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia, previsti dall'art. 2, comma 1, del citato regolamento di attuazione;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato gli allegati piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi il 9 novembre 1997 nel collegio n. 3 della regione Toscana e il 14 dicembre 1997 nel collegio n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 21 luglio 1994.

Roma, 8 aprile 1998

Il Presidente: MANCINO

ALLEGATI

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE NEL COLLEGIO N. 3 DELLA REGIONE TOSCANA DEL 9 NOVEMBRE 1997, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Popolazione del collegio: 241.448.

Contributi spettanti: L. 203.502.000.

Totale voti validi per l'assegnazione dei contributi: 110.335.

Candidati	Contrassegno	Voti riportati	Percentuale sul totale	Contributo (in lire)
Antonio Di Pietro	L'Ulivo	89.110	80,76	164.348.215
Giuliano Ferrara	Polo Libertà	21.225	19,24	39.153.785

Totale voti: 110.335 Tot. contrib.: 203.502.000

Ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309, il contributo è erogato direttamente ai candidati nel caso in cui non sia stato dichiarato, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico essi siano collegati per il rimborso delle spese elettorali.

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE NEL COLLEGIO N. 2 DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DEL 14 DICEMBRE 1997, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Popolazione del collegio: 236.910.

Contributi spettanti: L. 199.677.000.

Totale voti validi per l'assegnazione dei contributi: 95.867.

Candidati	Contrassegno	Voti riportati	Percentuale sul totale	Contributo (in lire)
Demetrio Volcic	L'Ulivo	63.192	65,92	131.627.078
Dario Mulitsch	Polo Libertà	32.675	34,08	68.049.922

Totale voti: 95.867 Tot. contrib.: 199.677.000

Ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309, il contributo è erogato direttamente ai candidati nel caso in cui non sia stato dichiarato, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico essi siano collegati per il rimborso delle spese elettorali.

98A3031

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1998), **coordinato con la legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB

1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il «multitrattamento Di Bella» (MDB), quale definito in atti sottoscritti e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato, secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministro della sanità.

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci, *ivi compresi quelli contenenti principi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio,* da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede alla preparazione dei medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in commercio.

4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è affidata la sperimentazione.

5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità per un ammontare complessivo non superiore a lire *20 miliardi* per l'anno 1998. Gli ulteriori oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni, compresi quelli per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a *20 miliardi* di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conformi alla disciplina del presente articolo.

9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto dal presente articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Art. 2.

Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce riconoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda..

Art. 3.

Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate

1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, *in base a dati documentabili,* che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego *sia noto e conforme a* lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

3. *Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione.*

3-bis. *Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.*

4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo *è oggetto di procedimento disciplinare* ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 4.

Cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte del MDB

1. Per agevolare il trattamento dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3, il Ministro della sanità concorda con le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di medicinali generici a base di somatostatina e di octreotide.

2. Il prezzo concordato costituisce, in deroga alla normativa vigente, anche il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina prescritti dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. Sulla base di accordi stipulati dal Ministro della sanità con le associazioni delle farmacie pubbliche e private, le farmacie consegnano al cliente, in nome e per conto delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o rimborso per la propria attività professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista. *La ricetta, compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione: «Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23». Le stesse disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali.*

4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette di medicinali a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma 3.

5. La violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo *è oggetto di procedimento disciplinare* ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

5-bis. *Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entità la pena è ridotta fino alla metà. Con la sentenza di condanna è sem-*

pre ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Art. 5.

Prescrizione di preparazioni magistrali

1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. *La prescizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica.*

2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.

3. *Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.*

4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.

6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo *è oggetto di procedimento disciplinare* ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 5-*bis*.

Consenso al trattamento dei dati personali

1. *Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il medico è tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.*

2. *Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero della sanità e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1.*

Art. 5-*ter*.

Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose

1. *È assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i comuni tenendo conto del reddito medio pro capite, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A3032

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 3 aprile 1998, n. **900168.**

Legge n. 488/1992. Rettifica di errori materiali contenuti nella circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'Ass.I.Lea

All'Ass.I.Re.Me

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 1997, si rettificano i seguenti errori materiali ivi contenuti:

al punto 9, comma 2, secondo rigo, dove è scritto «... più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria *annuale*, ...» deve intendersi eliminata la parola «*annuale*»;

nell'allegato n. 3 (Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione europea), alla lettera C) CANTIERISTICA NAVALE - Classificazione ISTAT '91: 35.11.1, l'ultimo alinea «- *costruzioni di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW*» deve intendersi sostituito dal seguente «- *costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW*»;

nell'allegato n. 10 (Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie), dove sono menzionati gli istituti collaboratori convenzionati con la banca concessionaria Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Torino, deve considerarsi inserito l'istituto collaboratore «*LEASIMPRESA SPA - Torino*».

Il Ministro: BERSANI

98A3033

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 1° aprile 1998, n. **8.**

Regolamento CEE 1586/97. Rese rappresentative dei semi di soia coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazioni per uso non alimentare. Campagna 1998-99.

Al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

Alla A.I.S.O.

Alla Assitol

Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 1998-99 per i contratti di semi di soia, coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano o animale.

La loro determinazione è stata calcolata, tenendo conto delle rese alimentari di soia della campagna 92/93 per provincia e per zona omogenea.

Per la zona omogenea provinciale di pianura è stato applicato il coefficiente di 0,9, per le zone omogenee di collina interna e litoranea il coefficiente di 0,8 ottenendo una resa media provinciale superiore all'85% rispetto all'alimentare.

Per le zone provinciali dove non è stata proposta una resa, non essendo disponibile il dato 92/93, i produttori potranno indicare la resa della zona provinciale omogenea adiacente.

Per quanto riguarda alcune province in cui manca il dato della zona omogenea pianura, la resa della collina è stata calcolata moltiplicando il dato della campagna 1992-93 per 0,85.

Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata per ciascuna superficie, l'unica resa rappresentativa fissata dall'A.I.M.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Con l'occasione si ricorda che i contratti iniziali, i contratti di modifica, i modelli di variazione, le dichiarazioni di raccolta e di consegna, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare firme leggibili apposte in originale e per esteso sia del primo trasformatore o collettore e non devono presentare correzioni o abrasioni, pena la loro nullità.

Si precisa che la copia del contratto da allegare alla domanda P.A.C. risulta completa quando è composta sia dalla parte firmata del primo trasformatore o collettore sia della parte firmata dall'agricoltore.

Si comunica inoltre che il termine ultimo per il deposito dei contratti presso l'A.I.M.A. è stato prorogato alla data del 29 aprile 1998.

Il direttore generale reggente: LAZZARESCHI

ALLEGATO

Tabella Rese di riferimento
per la coltivazione di soia su set-aside
Campagna1998-99

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta 1998
001	1	TO	montagna int.	
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	2,06
002	1	VC	montagna int.	
002	3	VC	collina int.	2,09
002	5	VC	pianura	2,35
003	1	NO	montagna int.	
003	3	NO	collina int.	1,63
003	5	NO	pianura	1,84
004	1	CN	montagna int.	
004	3	CN	collina int.	1,98
004	5	CN	pianura	2,23
005	3	AT	collina int.	1,57
005	5	AT	pianura	1,76
006	1	AL	montagna int.	
006	3	AL	collina int.	1,57
006	5	AL	pianura	1,76
007	1	AO	montagna int.	
008	1	IM	montagna int.	
008	3	IM	collina int.	
008	4	IM	collina lit.	
009	1	SV	montagna int.	
009	2	SV	montagna lit.	
009	3	SV	collina int.	
009	4	SV	collina lit.	
010	1	GE	montagna int.	
010	2	GE	montagna lit.	
010	3	GE	collina int.	
010	4	GE	collina lit.	
011	1	SP	montagna int.	
011	3	SP	collina int.	
011	4	SP	collina lit.	
012	1	VA	montagna int.	
012	3	VA	collina int.	1,47
012	5	VA	pianura	1,66
013	1	CO	montagna int.	
013	3	CO	collina int.	2,16
013	5	CO	pianura	2,43
014	1	SO	montagna int.	
015	3	MI	collina int.	2,36
015	5	MI	pianura	2,66
016	1	BG	montagna int.	
016	3	BG	collina int.	2,29
016	5	BG	pianura	2,57
017	1	BS	montagna int.	
017	3	BS	collina int.	2,66
017	5	BS	pianura	3,00
018	1	PV	montagna int.	
018	3	PV	collina int.	2,21
018	5	PV	pianura	2,48
019	5	CR	pianura	3,30
020	3	MN	collina int.	2,93

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta 1998
020	5	MN	pianura	3,29
021	1	BZ	montagna int.	
022	1	TN	montagna int.	
023	1	VR	montagna int.	
023	3	VR	collina int.	2,71
023	5	VR	pianura	3,05
024	1	VI	montagna int.	
024	3	VI	collina int.	2,56
024	5	VI	pianura	2,88
025	1	BL	montagna int.	
026	3	TV	collina int.	2,63
026	5	TV	pianura	2,96
027	5	VE	pianura	3,44
028	3	PD	collina int.	2,56
028	5	PD	pianura	2,88
029	5	RO	pianura	3,35
030	1	UD	montagna int.	
030	3	UD	collina int.	2,26
030	5	UD	pianura	2,54
031	3	GO	collina int.	2,53
031	5	GO	pianura	2,85
032	4	TS	collina lit.	2,45
033	1	PC	montagna int.	
033	3	PC	collina int.	2,44
033	5	PC	pianura	2,75
034	1	PR	montagna int.	
034	3	PR	collina int.	2,65
034	5	PR	pianura	2,98
035	1	RE	montagna int.	
035	3	RE	collina int.	2,54
035	5	RE	pianura	2,86
036	1	MO	montagna int.	
036	3	MO	collina int.	2,79
036	5	MO	pianura	3,14
037	1	BO	montagna int.	
037	3	BO	collina int.	2,68
037	5	BO	pianura	3,02
038	5	FE	pianura	3,18
039	3	RA	collina int.	2,19
039	5	RA	pianura	2,46
040	1	FO	montagna int.	
040	3	FO	collina int.	
040	4	FO	collina lit.	2,28
040	5	FO	pianura	2,57
041	1	PS	montagna int.	
041	3	PS	collina int.	
041	4	PS	collina lit.	
042	1	AN	montagna int.	
042	3	AN	collina int.	2,21
042	4	AN	collina lit.	2,21
043	1	MC	montagna int.	
043	3	MC	collina int.	1,74

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta 1998
043	4	MC	collina lit.	1,74
044	1	AP	montagna int.	
044	3	AP	collina int.	
044	4	AP	collina lit.	
045	1	MS	montagna int.	
045	2	MS	montagna lit.	
045	3	MS	collina int.	
046	1	LU	montagna int.	
046	2	LU	montagna lit.	
046	5	LU	pianura	1,67
047	1	PT	montagna int.	
047	3	PT	collina int.	
048	1	FI	montagna int.	
048	3	FI	collina int.	2,11
048	5	FI	pianura	2,37
049	4	LI	collina lit.	
050	3	PI	collina int.	
050	4	PI	collina lit.	2,18
050	5	PI	pianura	2,45
051	1	AR	montagna int.	
051	3	AR	collina int.	
052	1	SI	montagna int.	
052	3	SI	collina int.	1,20
053	1	GR	montagna int.	
053	3	GR	collina int.	2,18
053	4	GR	collina lit.	2,18
053	5	GR	pianura	2,45
054	1	PG	montagna int.	
054	3	PG	collina int.	2,20
055	1	TR	montagna int.	
055	3	TR	collina int.	
056	3	VT	collina int.	
056	5	VT	pianura	
057	1	RI	montagna int.	
057	3	RI	collina int.	2,29
058	1	RM	montagna int.	
058	3	RM	collina int.	
058	4	RM	collina lit.	1,64
058	5	RM	pianura	1,85
059	1	LT	montagna int.	
059	3	LT	collina int.	
059	4	LT	collina lit.	
059	5	LT	pianura	
060	1	FR	montagna int.	
060	3	FR	collina int.	
061	1	CE	montagna int.	
061	3	CE	collina int.	
061	4	CE	collina lit.	
061	5	CE	pianura	
062	1	BN	montagna int.	
062	3	BN	collina int.	
063	3	NA	collina int.	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta 1998
063	4	NA	collina lit.	
063	5	NA	pianura	
064	1	AV	montagna int.	
064	3	AV	collina int.	
065	1	SA	montagna int.	
065	3	SA	collina int.	
065	4	SA	collina lit.	
065	5	SA	pianura	
066	1	AQ	montagna int.	
067	1	TE	montagna int.	
067	3	TE	collina int.	2,50
067	4	TE	collina lit.	2,50
068	1	PE	montagna int.	
068	3	PE	collina int.	
068	4	PE	collina lit.	
069	1	CH	montagna int.	
069	3	CH	collina int.	
069	4	CH	collina lit.	
070	1	CB	montagna int.	
070	3	CB	collina int.	
070	4	CB	collina lit.	
071	1	FG	montagna int.	
071	3	FG	collina int.	
071	4	FG	collina lit.	
071	5	FG	pianura	
072	3	BA	collina int.	
072	5	BA	pianura	
073	4	TA	collina lit.	
073	5	TA	pianura	
074	4	BR	collina lit.	
074	5	BR	pianura	
075	5	LE	pianura	
076	1	PZ	montagna int.	
076	2	PZ	montagna lit.	
076	3	PZ	collina int.	
077	1	MT	montagna int.	
077	3	MT	collina int.	
077	5	MT	pianura	
078	1	CS	montagna int.	
078	2	CS	montagna lit.	
078	3	CS	collina int.	
078	4	CS	collina lit.	
078	5	CS	pianura	
079	1	CZ	montagna int.	
079	3	CZ	collina int.	
079	4	CZ	collina lit.	
079	5	CZ	pianura	
080	1	RC	montagna int.	
080	2	RC	montagna lit.	
080	4	RC	collina lit.	
080	5	RC	pianura	
081	3	TP	collina int.	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta 1998
081	4	TP	collina lit.	
081	5	TP	pianura	
082	1	PA	montagna int.	
082	2	PA	montagna lit.	
082	3	PA	collina int.	
082	4	PA	collina lit.	
082	5	PA	pianura	
083	1	ME	montagna int.	
083	2	ME	montagna lit.	
083	4	ME	collina lit.	
084	1	AG	montagna int.	
084	3	AG	collina int.	
084	4	AG	collina lit.	
084	5	AG	pianura	
085	3	CL	collina int.	
085	4	CL	collina lit.	
085	5	CL	pianura	
086	1	EN	montagna int.	
086	3	EN	collina int.	
087	1	CT	montagna int.	
087	2	CT	montagna lit.	
087	3	CT	collina int.	
087	4	CT	collina lit.	
087	5	CT	pianura	
088	3	RG	collina int.	
088	4	RG	collina lit.	
088	5	RG	pianura	
089	3	SR	collina int.	
089	4	SR	collina lit.	
089	5	SR	pianura	
090	1	SS	montagna int.	
090	3	SS	collina int.	
090	4	SS	collina lit.	
090	5	SS	pianura	
091	1	NU	montagna int.	
091	3	NU	collina int.	
091	4	NU	collina lit.	
092	3	CA	collina int.	
092	4	CA	collina lit.	
092	5	CA	pianura	
093	1	PN	montagna int.	
093	3	PN	collina int.	**2,17**
093	5	PN	pianura	**2,44**
094	1	IS	montagna int.	
094	3	IS	collina int.	
095	3	OR	collina int.	
095	5	OR	pianura	
096	1	BI	montagna int.	
096	3	BI	collina int.	
096	5	BI	pianura	
097	1/1	LC	montagna int./1	
097	1/2	LC	montagna int./2	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA proposta 1998
097	3/1	LC	collina int./1	
097	3/2	LC	collina int./2	
098	5	LO	pianura	
099	3	RN	collina int.	
099	4	RN	collina lit.	
099	5	RN	pianura	
100	1	PO	montagna int.	
100	3	PO	collina int.	2,30
101	1	KR	montagna int.	
101	3	KR	collina int.	
101	4	KR	collina lit.	
101	5	KR	pianura	
102	1	VV	montagna int.	
102	3	VV	collina int.	
103	1	VB	montagna int.	
103	3	VB	collina int.	

98A3034

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, firmata a Ginevra il 21 gennaio 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 15 settembre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, firmata a Ginevra il 21 gennaio 1994, in data 6 gennaio 1998.

Ai sensi dell'art. 4, l'atto sunnominato entrerà in vigore per l'Italia il 6 luglio 1998.

98A2989

Entrata in vigore della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, firmata a Londra il 5 dicembre 1994

A seguito dell'emanazione della legge 10 novembre 1997, n. 402, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, firmata a Londra il 5 dicembre 1994, in data 20 gennaio 1998.

L'atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 20 gennaio 1998.

98A2990

Rilascio di exequatur

In data 16 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Carreón Velarde, console generale della Repubblica del Perù a Roma.

98A2991

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale del 6 aprile 1998 Fasano Francesco, notaio residente nel comune di Casalbordino, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Napoli a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

98A3047

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1799,29
ECU	1958,35
Marco tedesco	987,43
Franco francese	294,57
Lira sterlina	3007,69
Fiorino olandese	876,68
Franco belga	47,860
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	258,91
Lira irlandese	2488,24
Dracma greca	5,685
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1262,39
Yen giapponese	13,507
Franco svizzero	1187,26
Scellino austriaco	140,35
Corona norvegese	238,04
Corona svedese	227,61
Marco finlandese	325,17
Dollaro australiano	1177,28

98A3133

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 dicembre 1997 concernente: «Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 34, prima colonna, all'art. 5, comma 1, penultimo rigo, dove è scritto: «... sia sotto l'aspetto che sotto il profilo comportamentale e deontologico.», leggasi: «... sia sotto l'aspetto *tecnico* che sotto il profilo comportamentale e deontologico.».

98A3035

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 8 6 0 9 8 *

L. 1.500